

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO ROMA

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma) e-mail: cproma@mit.gov.it - cpromafiumicino@pec.mitgov.it Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 32/2013

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma – Comandante del porto di Fiumicino:

VISTO

l'art. 8 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172 – Ordinanze di polizia marittima;

il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172;

VISTO il D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO il Decreto Legislativo 09 Gennaio 2012, N. 4;

VISTO il D.P.R. 02 Ottobre 1968, n. 1639, concernente il Regolamento per l'esecuzione della legge 14 Luglio 1965, n. 963;

VISTA la Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 13, recante "L'organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14"

VISTA la delibera n. 2816 del 25.05.1999 così come modificata dalla delibera n. 1161 del 30.07.2001, recante "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi della legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14;

VISTO il D.P.R. 8 Giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTO il D.M. 26.01.1960 relativo alla "Disciplina dello sci nautico"; VISTO il D.M. 21.07.1998 "Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";

VISTO il Dispaccio prot. n. 02.01.04/31678 in data 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo

delle Capitanerie di Porto – "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";

visto il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo";

VISTE le Circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO

il dispaccio prot. n. 02.02.70/7385 in data 25.01.2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Reparto II, Ufficio II, relativo alla Disciplina delle attività sportivo-nautiche denominate "Ray-Board", "Snorkeling trainato", "Seafly", "Sub-wing" o "Surferboard";

VISTO il foglio prot. n. 10326 in data 05.04.2013 della Direzione Marittima di Civitavecchia, con il quale vengono indicate alcune linee guida per armonizzare le ordinanze di sicurezza balneare e diporto nautico su tutta la costa Laziale;

VISTA la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 20/2012 in data 07.05.2012;

VISTA la propria Ordinanza Compartimentale n. 22/2007 del 23.04.2007;

VISTO il D.M. 29.11.2000 con cui il Ministero dell'Ambiente ha istituito l'area marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno";

VISTA la propria Ordinanza n. 86/2010 in data 23.09.2010, così come modificata dall'Ordinanza n. 42/2011 in data 31.05.2011, "Disciplina delle attività nell'Area Marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno":

VISTO gli esiti di riunione avutasi in data 05.04.2013, nel corso della quale si è proceduto a relazionare i Comuni costieri e le Associazioni balneari partecipanti circa le modifiche da apportare alla precedente Ordinanza di Sicurezza balneare n. 20/2012, richiedendo al contempo agli stessi di avanzare eventuali osservazioni e/o proposte correttive in merito;

VISTA la nota assunta con protocollo N. 11983 in data 19.04.2013 del Sindacato Italiano Balneari, con la quale vengono espresse considerazioni in merito all'obbligo della dotazione di un defibrillatore semiautomatico adatto al pronto soccorso cardiaco;

VISTA

la nota assunta con protocollo N. 12374 in data 23.04.2013 della Federazione Italiana Imprese Balneari, con la quale vengono espresse considerazioni in merito all'obbligo della dotazione di un defibrillatore semiautomatico adatto al pronto soccorso cardiaco;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 1 in data 16.04.2013 del Comune di Pomezia, relativa alla disciplina delle aree demaniali marittime di propria competenza:

VISTA

l'Ordinanza sindacale n. 87 in data 17.04.2013 del Comune di Roma, relativa alla disciplina delle aree demaniali marittime di propria competenza;

VISTA

l'Ordinanza sindacale n. 171 in data 23.04.2013 del Comune di Fiumicino, relativa alla disciplina delle aree demaniali marittime di propria competenza;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sigurozza delle povincione di la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sigurozza delle povincione di la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sigurozza delle povincione di la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sigurozza delle povincione.

A la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale marittimo di giurisdizione compreso tra i Comuni di Fiumicino, Roma, Pomezia ed Ardea;

gli artt. 17, 28, 30, 68, 81,1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

<u>CAPO I</u> <u>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</u>

Art. 1 Disposizioni generali

1. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti lungo il litorale marittimo di giurisdizione (da Fosso Cupino alla Torre di San Lorenzo) compreso tra i Comuni di Fiumicino, Roma, Pomezia ed Ardea.

2. La presente Ordinanza si applica a **chiunque gestisca**, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti e spiagge libere – per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.

Art. 2 Stagione balneare e orario di balneazione

- 1. I Comuni costieri indicano le date di inizio e di termine della stagione balneare, le date di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari, nonché l'orario di balneazione.
- 2. Durante il periodo di apertura degli stabilimenti balneari e negli orari di balneazione, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nel successivo art. 9.
- 3. Quando le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione, è obbligatoria la contestuale attivazione del servizio di assistenza e salvataggio.

Art. 3 Pubblicità dell'Ordinanza

1. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico agli ingressi ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione in ogni struttura di cui all'art.1, comma 2, e deve rendersi compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.

VISTI

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ZONE DI MARE RISERVATE ALLE ATTIVITA' BALNEARI ED IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

Art. 4 Zone di mare riservate ai bagnanti

1. La zona di mare antistante il litorale del Circondario Marittimo di Roma, per una distanza di 200 metri dalla battigia è riservata, di norma, durante la stagione balneare, alla balneazione.

Art. 5 Zone di mare vietate alla balneazione

- 1. È vietata la balneazione:
 - a) nei porti;
 - b) nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali:
 - c) fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi per un raggio di 200 metri;
 - d) a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
 - e) a meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere;
 - f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf ecc);
 - g) nei coni di atterraggio delle navi nei porti, qualora previsti dall'Autorità Marittima;
 - h) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
 - i) nelle zone destinate alla mitilicoltura ed acquacoltura;

CAPO III DISCIPLINA DELLA PESCA

Art. 6 Esercizio della pesca

- 1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva effettuata con qualunque attrezzo, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2) è <u>VIETATA</u> nella fascia di mare di metri 250 dalle spiagge durante l'orario di balneazione, e comunque al di fuori di tale orario in presenza di bagnanti.
- 2. La pesca subacquea, è <u>SEMPRE VIETATA</u> nelle acque antistanti le spiagge fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.
- 3. È, altresì, <u>VIETATO</u> attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla costa con arma subacquea carica.
- **4.** I conduttori di tutte le unità, quando avvistino le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi da queste ad una distanza di almeno 100 metri.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 7 Obblighi prima dell'apertura ai fini della balneazione

- Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti balneari, elioterapici o spiagge libere attrezzate) anche se ricadenti in zone di mare dichiarate non balneabili dalle competenti autorità prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al Capo I, deve predisporre un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
- 2. A tal fine i predetti soggetti devono:
 - a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso posti ad una distanza di 50 metri l'uno dall'altro, in numero minimo di due per ogni concessione, parallelamente alla linea di costa, in maniera tale da formare, per quanto possibile, una linea unica continua parallela alla costa fra le varie strutture destinate alla balneazione che si susseguono sul litorale. Tali gavitelli devono, inoltre, essere segnalati mediante il posizionamento a terra di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE INDIVIDUATO DA GAVITELLI DI COLORE ROSSO":
 - b) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
 - c) impiegare cartellonistica di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano inglese francese o spagnolo o tedesco);
 - d) effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa;
 - e) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare

Art. 8 Spiagge libere

- 1. È a carico dei Comuni rivieraschi provvedere a quanto previsto dal precedente art. 7 relativamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.
- Qualora i Comuni non adempiano alla disposizione del comma 2 lettera a) dello stesso art. 7, hanno l'obbligo di posizionare sulle spiagge un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (mt. 200 dalla battigia) NON SEGNALATO".
- 3. Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano inglese francese o spagnolo o tedesco).
- 4. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

Servizio di assistenza e salvataggio

Obblighi dei Comuni costieri e dei concessionari durante la stagione balneare

- 1. I Comuni costieri durante la stagione balneare devono predisporre un servizio di salvamento nelle spiagge devolute alla pubblica fruizione.
- 2. Il servizio di salvamento deve essere assicurato sulle spiagge libere dagli stessi Comuni, mentre sulle aree in concessione dai soggetti indicati all'art. 1, comma 2, in entrambi i casi anche mediante l'elaborazione di "pianificazioni locali" di cui al successivo art. 10 da concordare con la Capitaneria di Porto; in mancanza della predetta pianificazione, il servizio deve essere reso attenendosi alle disposizioni esplicitate nei successivi commi; la presenza del servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurata dalle ore 09:00 alle ore 19:00 per tutta la durata della stagione balneare.
- 3. Durante la stagione balneare i Comuni e i concessionari/gestori devono:
 - a) organizzare e garantire, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 m, il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente, abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto –
 Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
 - brevetto di "Bagnino di Salvataggio" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova:
 - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.)."
 - b) assicurarsi che gli assistenti sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse durante l'orario di balneazione:
 - indossino una maglietta ROSSA con scritta BIANCA ben visibile che ne identifichi la funzione ("SALVATAGGIO");
 - siano dotati di fischietto;
 - siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
 - tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali od Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che dovessero verificarsi sia sugli arenili che in acqua;
 - stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia, sulla torretta di avvistamento, ove esista:
 - c) ubicare una postazione di salvataggio nell'area in concessione o nella spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile e dotarla di un binocolo, di un paio di pinne, di un cavo di salvataggio di tipo galleggiante della lunghezza di 200 metri munito all'estremità di cintura o bretelle e montato su un rullo, di un mezzo marinaio o gaffa da poter impiegare quale dotazione ausiliaria dell'unità destinata al servizio di salvataggio, nonché di un ombrellone di colore rosso recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere di colore bianco;
 - d) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio pattino o battello di vigilanza ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 metri, con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche e della dimensione di almeno 15 (Quindici) centimetri di altezza, nonché la località sede della struttura balneare ed il nome della stessa.
 - Tali imbarcazioni non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:
 - n. 2 (Due) salvagente anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
 - un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.

Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità;

e) posizionare in ciascuna area in concessione, in prossimità della battigia e in un punto ben visibile, un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recante il nome dello stabilimento balneare di appartenenza;

f) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti;

g) dotarsi del seguente materiale da tenere in apposito locale che, all'occorrenza, deve essere adibito a primo soccorso, ed esattamente:

due bombolette individuali di ossigeno, da un litro cadauna;

una cannula per la respirazione bocca a bocca con bocchettone e mascherina;

un tiralingua;

un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;

occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro;

una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;

- h) dotarsi, a far data dal 01 giungo p.v., di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria aria in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso;
- i) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza. Al termine delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata;

j) provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla e a chiudere gli ombrelloni. Al calare del vento, la predetta bandiera deve essere ammainata;

k) nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, organizzare un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica;

 assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano continuativamente il loro servizio per l'intero orario della balneazione, provvedere alla loro sostituzione con altro soggetto

abilitato sia in caso di necessità che per consentirne la turnazione;

m) comunicare all'Autorità Marittima con puntualità e tempestività ogni variazione relativa alle postazioni di primo soccorso ubicate presso le strutture balneari e, in tale ottica, è auspicabile che i gestori degli stabilimenti balneari si dotino di apparati radio VHF marino garantendo così contatti diretti ed interventi tempestivi da parte dell'organizzazione di soccorso:

n) compilare ed inviare all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento, da compilarsi qualora vi sia stata un attività di soccorso da parte dell'assistente bagnate, la predetta scheda dovrà essere inviata al seguente contatto e-mail cproma@mit.gov.it, ovvero al

n. fax 0665617303.

Può essere consentita, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario/gestore, la sospensione temporanea del servizio di assistenza ai bagnanti da parte di uno stabilimento balneare esclusivamente previo accertamento che l'assistente bagnanti dello stabilimento confinante sia presente e possa concretamente e fattivamente assicurare la vigilanza sugli specchi acquei di entrambi gli stabilimenti.

In mancanza di stabilimenti balneari adiacenti, non è consentito l'allontanamento dell'assistente bagnanti se non idoneamente sostituito.

Inoltre:

- la sospensione può avere la durata massima di un'ora nell'arco temporale compreso tra le ore 13:00 e le ore 15:00;
- la sospensione, nell'ora indicata da ciascuna struttura balneare, deve essere mantenuta per l'intera stagione balneare ed organizzata a cura e sotto la diretta responsabilità dei concessionari/gestori delle medesime strutture;
- per l'intero periodo di sospensione deve essere issata la bandiera rossa sulla postazione di controllo interessata e posizionata idonea cartellonistica con indicazione della struttura balneare che assicuri in detto frangente il servizio di assistenza;
- deve essere comunicato chiaramente l'orario di sospensione mediante l'apposizione di cartelli all'ingresso della struttura balneare ed in prossimità della battigia, nonché a mezzo diffusione con altoparlante di avvisi all'inizio ed alla fine della sospensione.

Qualora non sia possibile attuare, per qualsiasi motivo, anche una sola delle condizioni suddette, non è consentito al concessionario/gestore della struttura balneare di potersi avvalere della possibilità di sospensione temporanea del servizio assistenza ai bagnanti.

- **4.** È data facoltà al concessionario/gestore impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui al precedente comma 3 lett. d), una moto d'acqua (acquascooter) nel rispetto della disciplina di cui al vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma", approvato con apposita Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma, per quanto applicabile, e delle seguenti condizioni:
 - a) presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi e i titoli -patente nautica e brevetto di assistente bagnante- del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 - apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter;
 - b) installazione di un corridoio di lancio;
 - c) destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.

Le moto d'acqua devono:

- essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto:
- riportare la dicitura "SALVATAGGIO" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta:
- essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità;
- 5. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).
- 6. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

Art. 10 Servizio di salvataggio collettivo

1. I Comuni costieri ed i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante

l'elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima, che preveda:

a) un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa;

b) la turnistica ed il numero degli addetti;

c) locali che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso;

d) il soggetto responsabile dell'organizzazione di tale servizio.

2. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali sono ubicate le singole postazioni di salvataggio.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche

all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

4. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio.

Art. 11 Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere

- 1. Nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti i Comuni costieri, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti artt. 9 e 10, devono posizionare all'ingresso e in più punti nell'ambito delle relative spiagge, un idoneo numero di cartelli (predisposti secondo le caratteristiche di cui all'art.7, comma 2 lett. c)), riportanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
- 2. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della predetta segnaletica e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

CAPO V NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE

Art. 12 Corridoi di lancio

- 1. Per consentire l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e le spiagge libere, i concessionari e/o i titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di locazione e noleggio, di immersioni guidate con supporto di unità navali, i rimessaggi nautici e i Comuni costieri sono obbligati ad installare dei "corridoi di lancio", da lasciare al pubblico uso, ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza compresa tra i 15 ed i 20 metri;
 - b) delimitazione costituita da sagola, munita di galleggianti e gavitelli di colore giallo o arancione, posta perpendicolarmente alla costa sino ad una distanza di 250 metri;
 - i gavitelli esterni di delimitazione devono essere altresì segnalati mediante posizionamento di bandiere bianche;
 - d) all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile, (predisposto secondo le modalità di cui al punto 4 dell'art. 8 della presente ordinanza), indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO DIVIETO DI BALNEAZIONE".

Allo stesso modo, l'atterraggio e la partenza di unità adibite al trasporto passeggeri negli specchi acquei antistanti le spiagge libere è consentito esclusivamente a mezzo di "corridoi di lancio" fissi, aventi le medesime caratteristiche sopra descritte, da installarsi in modo

permanente a cura degli esercenti la relativa attività e da lasciarsi, comunque, al pubblico uso. A tale scopo, potranno impiegarsi anche eventuali corridoi di lancio posizionati dai Comuni costieri, così come negli specchia acquei antistanti le aree in concessione i corridoi di lancio già ivi allocati compatibilmente con gli altri usi consentiti e previo assenso dei concessionari.

- 2. I soggetti di cui all'art.1, comma 2 che vogliano consentire l'atterraggio e la partenza dei kitesurf, surf da onda, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino banana boat e piccoli gommoni, devono attenersi a quanto specificato nel vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma", approvato con apposita Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma, e richiedere all'Autorità Marittima, laddove previsto, una specifica autorizzazione al posizionamento del corridoio di lancio idoneo ovvero di riserva dello specchio acqueo per lo svolgimento di specifiche attività diportistiche.
- 3. La navigazione all'interno dei corridoi deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo;
 - b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche che possano arrecare disturbo ai bagnanti. Tale velocità deve essere mantenuta, sia in ingresso e sia in uscita, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri.
- 4. È vietato ormeggiarsi all'interno dei corridoi di lancio.
- 5. L'avvenuta posa del corridoio di lancio di cui al comma 1 del presente articolo deve essere comunicata, entro 48 ore, al Comune e all'Autorità Marittima territorialmente competenti.

Art. 13 Norme di circolazione in assenza di corridoi

- 1. È vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico o da pesca, compresi tavole a vela, (windsurf), kitesurf, surf da onda e scooter acquatici, di circolare di sostare e/o di ancorarsi negli specchi acquei fino ai 250 metri dalle spiagge:
- 2. E' tuttavia consentito, esclusivamente ai sotto elencati tipi di natanti, di circolare entro i 200 metri dalla battigia a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altri scafi:
 - natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, standing up pudding (SUP), optimist e simili, comunque non provvisti di motore.
- L'obbligo di cui a comma 1 non si applica alle unità navali delle Pubbliche Amministrazioni in servizio di istituto, nonché a quelle che effettuino i campionamenti delle acque ai fini della balneazione, eseguiti in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche. Ai fini del riconoscimento tali mezzi devono riportare la seguente scritta chiaramente leggibile: "Servizio campionamento", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento devono, altresì, tenersi alla distanza di almeno 10 metri da eventuali bagnanti.

Art. 14 Uso degli specchi acquei all'interno dei 250 metri per altre attività ricreative

- 1. Le altre attività ricreative (surf da onda, windsurf, kitesurf o altro), possono essere effettuate, previa autorizzazione del Comune competente, negli specchi acquei prospicienti le aree affidate in concessione per le attività specifiche ovvero in specchi acquei, appositamente destinati, prospicienti aree a terra lasciate alla pubblica fruizione (spiagge libere).
- 2. Nel caso in cui le predette attività vengano autorizzate dal competente Comune, gli interessati devono far pervenire alla Capitaneria di Porto di Roma, ai fini dell'emissione di una specifica

autorizzazione e dell'eventuale emissione di un'ordinanza, apposita istanza corredata da copia del provvedimento comunale rilasciato.

La predetta istanza deve pervenire alla Capitaneria di Porto di Roma almeno 15 giorni 3.

prima della data di inizio dell'attività.

I soggetti debitamente autorizzati devono avere cura di adeguatamente segnalare e separare, 4. sia a terra che a mare, gli spazi riservati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalle aree destinate ai bagnanti.

Art. 15 Disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma

La disciplina del diporto nautico - Kitesurf, Acquascooter, Sci nautico e Paracadutismo 1. ascensionale, Traino Banana Boat e piccoli gommoni, attività sportiva denominata SUP (Stand Up Puddle), attività sportivo-nautica denominata "Ray-Board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard" attività sportiva denominata "Flyboard", attività sportiva denominata "Jetski", Acquascooter subacquei, Windsurf e Surf da onda, Locazione e noleggio natanti da diporto, Scuole di vela e scuole di tavole a vela, Attività subacquee – è contenuta nel vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma" approvato con apposita Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma.

CAPO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16 Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza. 1.

Le eventuali violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi 2. dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 sempre del Codice della Navigazione, nonché dal decreto legislativo n. 171/2005, ed in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente.

Per le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alla Regione Lazio, si

applicano le norme previste dalle Ordinanze balneari dei singoli Comuni.


Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente 4. Ordinanza, che sostituisce ed abroga la n. 20/2012 in data 07 Maggio 2012 citata in premessa.

È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle 5.

contenute nella presente Ordinanza.

La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo di 6. questo Ufficio, a quello dell'Ufficio Marittimo dipendente, nonché a quelli dei Comuni rivieraschi ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/roma.

Fiumicino, 30 Aprile 2013



In calce alla presente Ordinanza si forniscono una serie di AVVERTENZE E CONSIGLI per l'utenza

...Ai bagnanti

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono l'insolazione):
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;
- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa;
- non tuffarsi da scogliere, moli o frangiflutti;

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE	1530 CHIAMATA GRATUITA
CAPITANERIA DI PORTO U.C.G. ROMA (UNITA' COSTIERA DI GUARDIA)	06/6522222
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TORVAJANICA	06/9155395
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FREGENE	06/66563557
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI OSTIA	06/56188246
TORRE DI CONTROLLO PORTO TURISTICO DI ROMA -OSTIA	06/56188277
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24)	115
ROMA SOCCORSO (H24)	118
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE GRASSI – OSTIA	06/56481
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CLINICA SANT'ANNA POMEZIA	06/9121511
ROMA RADIO	06/87250284
CAMERE IPERBARICHE: - POLICLINICO UMBERTO I (Roma)	06/4463101-02-11

ASCOLTO RADIO VHF/FM

•	STAZIONE RADIO COSTIERA - DENOMINAZIONE: ROMA RADIO	Canale 16 (H24)
•	CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA DENOMINAZIONE: COMPAMARE ROMA	Canale 16 (H24)
•	UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TORVAJANICA Canale 16 (c	dalle 08.00 alle 14.00)
•	TORRE DI CONTROLLO PORTO TURISTICO DI ROMA	Canale 74 (H24)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Roma – Guardia Costiera

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(INVIARE AL FAX 06-65617303-312 - email: so.cproma@mit.gov.it)

STRUTTURA BALNEARE:				
LOCALITA:				
COMUNE:	ra eredil egpagsellop antiquatr – vi s			
DATA				
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	ga instruction			
LUOGO INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza battigia metri			
STATO DEL TEMPO	□ BUONO □ CATTIVO □ VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO □ VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO			
STATO DEL MARE	☐ CALMO ☐ POCO MOSSO ☐ MOSSO ☐ AGITATO			
RESIDENZA ASSISTITO Comune	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME			
M □ F □	DOLORE ALL'ADDOME MEDUSA PUNTURA DI PESCE PUNTURA DI INSETTO CRISI DI PANICO EMORRAGIA CONVULSIONI ALTRO GUARDIA COSTIERA 118 ALTRO (specificare)			
ANNOTAZIONI				
Nome e Cognome assistente bagnante compilatore				

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2013, ai sensi della vigente ordinanza di sicurezza balneare.

NUMERO EMERGENZA IN MARE: 1530 NUMERI EMERGENZA GUARDIA COSTIERA ROMA FIUMICINO: TEL 06-6522222 FAX 06-65617303/312 E-MAIL: so.cproma@mit.gov.it

INDICE

CAPO I – disposizioni di carattere generale	pag. 2
CAPO II – disciplina delle zone di mare riservate alle attività balneari ed in cui e' vietata la balneazione	pag. 3
CAPO III – disciplina della pesca	pag. 3
CAPO IV – disciplina delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari	pag. 4
CAPO V – navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione	pag. 8
CAPO VI – disposizioni finali	pag. 10
Avvertenze e consigli ai bagnanti	pag. 11
Tabella dei numeri di telefono utili per le emergenze in mare	pag. 12
Scheda di Rilevazione di Incidenti	pag. 13
Indice	pag. 14